

Comune di Posina

Provincia di Vicenza

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2021/2023***

L'Organo di revisione

Dott. Cailotto Christian Victor

Sommario

VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
EQUILIBRI FINANZIARI.....	14
ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI.....	15
Risultato d'amministrazione presunto	10
Il "Fondo pluriennale vincolato".....	11
"Fondo crediti di dubbia esigibilità"	12
Indebitamento.....	13
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI.....	15
ENTRATE TRIBUTARIE.....	15
Imposta municipale propria – Imu	15
Tributo per i servizi indivisibili - Tasi	15
Tassa sui rifiuti - Tari.....	15
Tosap (Cosap)	15
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.....	15
Imposta di scopo	15
Addizionale comunale Irpef.....	16
Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco.....	16
Recupero evasione tributaria	16
"Fondo di solidarietà comunale".....	16
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	16
Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici.....	17
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, del Dlgs. n. 285/92).....	17
Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali	17
Proventi delle Farmacie comunali.....	17
Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente	17
Interessi attivi.....	18
Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate.....	18
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI.....	19
Spesa per il personale.....	19
Contrattazione decentrata integrativa.....	21
Spesa per incarichi esterni.....	22
Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi	23
Spese legali	23
Contenimento delle spese.....	24
Interessi passivi.....	25
Imposte e tasse	25
Oneri straordinari	26
Fondo di riserva	26
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	27
Contributo per "permesso di costruire"	27
ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE	29
ORGANISMI PARTECIPATI	31
ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO.....	34
VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'	34
TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	34
CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITÀ	34
CONCLUSIONI.....	36

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore unico, dott. Cailotto Christian Victor

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 10.12.2020:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- il Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023;
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2020;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione, come integralmente pubblicati nel sito *internet* dell’Ente Locale, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo “*Amministrazione pubblica del Comune di Santorso*” di cui al principio applicato del bilancio consolidato – Allegato n. 4/4 [al Dlgs. n. 118/11](#), relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione oggetto di verifica¹;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i “*servizi a domanda individuale*”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- la Nota integrativa redatta secondo il c. 5 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;

visti

- il [Dlgs. n. 118/11](#) (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2018 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;

dato atto

¹ Nel caso in cui tali documenti contabili siano integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali.

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	41.011,37	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	365.157,28	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	125.198,00	0,00		
10000	TITOLO 1	160.665,02	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsioni di competenza previsioni di cassa	381.727,17 477.986,64	429.098,59 589.763,61	429.098,59 429.098,59
20000	TITOLO 2	91.579,27	Trasferimenti correnti	previsioni di competenza previsioni di cassa	203.225,68 248.943,13	70.977,71 162.556,98	69.784,47 69.784,47
30000	TITOLO 3	108.500,60	Entrate extratributarie	previsioni di competenza previsioni di cassa	334.856,57 440.761,28	274.359,64 382.860,24	282.775,00 282.775,00
40000	TITOLO 4	5.149.894,33	Entrate in conto capitale	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.981.121,77 6.612.735,58	120.000,00 5.269.894,33	10.000,00 10.000,00
50000	TITOLO 5	0,00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITOLO 6	18.760,89	Accensione di prestiti	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 18.760,89	0,00 18.760,89	0,00 0,00
70000	TITOLO 7	7.485,35	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.039.180,09 1.211.180,09	500.000,00 507.485,35	500.000,00 500.000,00
90000	TITOLO 9	169.569,68	Entrate per conto di terzi e partite di giro	previsioni di competenza previsioni di cassa	396.400,00 444.009,17	396.400,00 565.969,68	396.400,00 396.400,00

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	TOTALE TITOLI	5.706.455,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	8.336.511,28 9.454.376,78	1.790.835,94 7.497.291,08	1.688.058,06	1.688.058,06
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.706.455,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	8.742.679,93 9.579.574,78	1.790.835,94 7.497.291,08	1.688.058,06	1.688.058,06

SPESE

Le previsioni di cassa sono formulate sulla base delle previsioni di competenza, aumentato delle somme ancora da incassare / da pagare a residuo.

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione *ritiene* congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			128.981,36	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	213.322,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	831.512,50	720.654,30 46.516,29 0,00	738.182,62 18.657,57 0,00	739.020,50 5.000,00 0,00
			previsione di cassa	1.126.631,33	874.404,07		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.927.736,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	6.305.874,86	120.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	6.835.725,32	4.877.020,14		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.470,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.470,15	0,00		
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	18.736,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	39.260,97	53.781,64 0,00 0,00	43.475,44 0,00 0,00	42.637,56 0,00 0,00
			previsione di cassa	39.260,97	72.518,61		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	246.665,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1.039.180,09	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	1.039.180,09	746.665,44		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	185.721,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	396.400,00	396.400,00 0,00 0,00	396.400,00 0,00 0,00	396.400,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	467.540,82	582.121,05		
TOTALE TITOLI		5.592.182,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	8.613.698,57	1.790.835,94 46.516,29 0,00	1.688.058,06 18.657,57 0,00	1.688.058,06 5.000,00 0,00
			previsione di cassa	9.509.808,68	7.152.729,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.592.182,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	8.742.679,93	1.790.835,94 46.516,29 0,00	1.688.058,06 18.657,57 0,00	1.688.058,06 5.000,00 0,00
			previsione di cassa	9.509.808,68	7.152.729,31		

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	774.435,94 0,00	781.658,06 0,00	781.658,06 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	720.654,30 0,00 0,00	738.182,62 0,00 0,00	739.020,50 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	53.781,64 0,00 0,00	43.475,44 0,00 0,00	42.637,56 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		120.000,00	10.000,00	10.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		120.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- Il revisore dichiara di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2021/2023.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve essere descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata**, la **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, la **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti** e l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

+ RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (=)	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	€ - 223.972,93
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	€ 398.926,32
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020	€ 7.063.442,74
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	€ 7.346.117,35
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	€ 0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	€ 0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	€ 0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	€ - 107.721,22
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	€ 0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	€ 0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	€ 0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	€ 0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	€ 0,00
- Fondo pluriennale vincolato	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	€ - 107.721,22

Il “Fondo pluriennale vincolato”²

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2021.

Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2020, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate all’esercizio 2021;
- la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2020 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2020 e rinviata agli esercizi successivi;
- il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2021.

Fpv al 31 dicembre 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all’esercizio 2021	Quota del Fpv al 31 dicembre 2020 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2021 e rinviata all’esercizio 2022	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all’esercizio 2022	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all’ esercizio 2023	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2021
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>

L’Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondano a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2021 siano previste solamente le spese “esigibili” in tale esercizio;
- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2021/2023, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in competenza 2021/2023.

² L’art. 1, comma 880, della Legge di bilancio 2018, ha previsto che le risorse accantonate nel “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”) di spesa dell’esercizio 2016, in applicazione del punto n. 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 annesso al D.lgs. n. 118/11, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel “Fpv” di spesa dell’esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l’Ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal “Codice dei Contratti pubblici”, o disponga del Progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste *per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria* (paragrafo 3.3, come modificato dall'art. 1, comma 882, della “*Legge di bilancio per il 2018*”)³. Per gli esercizi 2022 e 2023, l'accantonamento viene disposto con un incremento.

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “*Fondo crediti dubbia esigibilità*” iscritto tra le spese è *costituito* nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 46.553,64.

Il “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 “*Fondo svalutazione crediti*”):

	2021	2022	2023
Accantonamento di parte corrente	46.553,64	54.475,55	54.475,55
Accantonamento di parte capitale	0	0	0
Accantonamento totale	46.553,64	54.475,55	54.475,55

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

- che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa le seguenti entrate: ruoli ordinari IMU, TASI e TARI.

³ Il Principio contabile n. 4/2 prevede ora che lo stanziamento a Fcde risulti almeno pari al 85% per il 2019, al 95% per il 2020 e al 100% per il 2021, di quello determinabile con i metodi previsti nel Principio contabile stesso.

Indebitamento⁴

L'Organo di revisione dà atto che

- non sono iscritte a bilancio 2021/2022 entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03](#);
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

BILANCIO DI PREVISIONE				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	441.012,92	441.012,92	441.012,92
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	69.609,25	69.609,25	69.609,25
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	272.710,48	272.710,48	272.710,48
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		783.332,65	783.332,65	783.332,65
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUOBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	78.333,27	78.333,27	78.333,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	46.287,57	43.523,40	42.179,52
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti, espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		32.045,70	34.809,87	36.153,75
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2020	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) - per gli enti locali. Il importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2021/2023 *non supera*⁵ il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/00](#)⁶;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio) :

⁴ Per la qualificazione di indebitamento vedasi l'[art. 75, del Dlgs. n. 118/11](#).

⁵ Cancellare la voce che non interessa.

⁶ Il DL n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, ha disposto (con l'[art. 16, comma 11](#)) che "il comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/00](#), si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

	2019 rendiconto	2020 assestato	2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 441.012,92	€ 367.503,59	€ 429.098,59	€ 429.098,59	€ 429.098,59
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 69.609,25	€ 177.370,20	€ 70.977,71	€ 69.784,47	€ 69.784,47
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 272.710,48	€ 251.918,63	€ 274.359,64	€ 282.775,00	€ 282.775,00
Totale entrate correnti	€ 783.332,65	€ 796.792,42	€ 774.435,94	€ 781.658,06	€ 781.658,06
MACROAGGR. 7 - Interessi passivi	€ 49.629,77	€ 42.487,03	€ 46.287,57	€ 43.523,40	€ 42.179,52

- che l'Ente *ha proceduto* nel corso dell'anno 2020 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento ⁷;
- che l'Ente non ha acceso nuovi prestiti nell'anno 2020;
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

	2019	2020	2021	2022	2023
Debito residuo al 31.12 a.p.	€ 988.134,79	€ 893.631,08	€ 816.682,53	€ 721.956,03	€ 639.424,41
Quota capitale	€ 52.648,11	€ 39.260,97	€ 53.781,64	€ 43.475,44	€ 42.637,56
Quota interessi	€ 41.855,60	€ 37.687,58	€ 40.944,86	€ 39.056,18	€ 37.712,3
Spesa annua	€ 94.503,71	€ 76.948,55	€ 94.726,50	€ 82.531,62	€ 80.349,86

- che l'Ente *ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 300.000,00 importo conforme al limite previsto dall'art. 222, del Tuel⁸; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 500,00;
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2021/2023 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing".

⁷ Fino al 2021, le risorse derivanti dalla rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate senza vincoli di destinazione (art. 7, comma 2, del Dl. n. 78/15, come modificato dall'art. 1, comma 867, della Legge di bilancio per il 2018).

⁸ Il Dl. n. 4/14, con l'art. 2, comma 3-bis, ("Legge di stabilità 2016"), ha prorogato al 31 dicembre 2017 il limite massimo ai 5/12 per il ricorso all'anticipazione di Tesoreria da parte degli Enti Locali.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2021-2023, iscritte in bilancio, sono quantificate come segue: € 175.000,000 per tutti gli anni del triennio.

Si prende atto che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2021-2023 sono *di entità uguale* rispetto a quanto accertato nell'esercizio 2020.

Tassa sui rifiuti - Tari

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2021-2023, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: € 110.000,00 per tutti gli anni del triennio. L'Ente precisa che, tenuto conto del quadro normativo in evoluzione - l'entrata è stata iscritta nelle previsioni secondo quanto previsto dal Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti attualmente in vigore, fatta salva la possibilità, nei tempi e modi che verranno previsti dalla legge, di rivedere le tariffe in conformità al nuovo Piano finanziario che verrà approvato successivamente.
- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2021-2023, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Canone unico e imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Normativa di riferimento: articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 che regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali: € 4.000 per tutti gli anni del triennio.

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di scopo

Normativa di riferimento: [art.1, comma 706, della Legge n. 147/13](#) (“*Legge di stabilità 2014*”); [art. 1, comma 145, della Legge n. 296/06](#), e [art. 6, del Dlgs. n. 23/11](#); [art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/11](#).

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta [dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97](#) nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, *non* ha allocato in bilancio previsioni d'entrata relativamente all'imposta di scopo.

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

Normativa di riferimento: [art. 4, del Dlgs. n. 23/11](#),

L'Ente, in relazione a tale imposta, *non* ha formulato in bilancio previsioni di entrata.

Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06](#).

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

Anno 2019 Aliquota 0,6% (rendiconto)	Anno 2020 Aliquota 0,6 % (previsione asestata)	Anno 2021 Aliquota 0,8 % (previsione)	Anno 2022 Aliquota 0,8% (previsione)	Anno 2023 Aliquota 0,8 % (previsione)
€ 55.000,00	€ 20.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00

L'Ente previsa che ha tenuto conto di una possibile perdita di gettito, rispetto al 2019, causa Covid-19. Per gli anni 2021/2022/2023 l'ente ha previsto un aumento dell'addizionale IRPEF portandola da aliquota 0,6% ad aliquota 0,8%.

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

“Fondo di solidarietà comunale”

Normativa di riferimento: art. 1, comma 380, lett. b), f) della Legge n. 228/12; art. 13, del Dl. n. 201/11; art. 1, comma 380-ter, lett. a), b), c) della Legge n. 228/12; Dl. n. 78/15.

L'Organo di revisione prende atto che il “Fondo di solidarietà comunale” 2021 è stato previsto per Euro **68.598,59 come nel 2020** e in proposito *ritiene* congrua la previsione di bilancio.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi⁹: trend storico e assegnazioni anno 2020;
- sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali e di altri Enti locali per complessivi Euro 70.977,71 euro tenuto conto¹⁰ dei contributi storici e dei progetti in corso;
- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11):
 - ❑ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ❑ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ❑ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ❑ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2021.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

⁹ Questa indicazione è funzionale per verificare il livello di attendibilità di quanto previsto in bilancio.

¹⁰ Contrassegnare e completare la voce che interessa

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” (art. 208, del Dlgs. n. 285/92)

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 presentano i seguenti valori in *continuità* con i dati rendicontati per l'ultimo esercizio approvato e la corrente annualità:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	-----	-----	500,00	500,00	500,00
Accertamento	486,68	447,60	-----	-----	-----

Per l'anno 2021, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta del 19/12/2020¹¹, e *rispetta* il vincolo di destinazione previsto.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162](#), commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è *stata* destinata per interventi previsti dall'[art. 208](#), comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'[art. 40](#) della Legge n. 120/10.

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate 2021-2023 derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie approvate dalla Giunta con la Deliberazione approvata in data 10.12.2020 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI “A DOMANDA INDIVIDUALE” - ANNO 2021. Rispetto alle tariffe per i servizi a domanda individuale è stato previsto che i parcometri dei parcheggi rimangano in funzione per 12 mesi all'anno. Questo garantisce una entrata per servizi extratributari maggiore di circa 15.000,00 euro/anno (in dipendenza, comunque da condizioni atmosferiche)

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente *applica* i "[criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate](#)", di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97](#), e successive modificazioni.

Proventi delle Farmacie comunali

L'Organo di revisione dà atto che non ci sono Farmacie comunali.

Proventi derivanti dalla gestioni di beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo; il medesimo è depositato agli atti dell'Ufficio segreteria;
- che nel corso dell'anno 2020 *non si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2021 *non si prevede* di adeguare i relativi canoni;

¹¹ In base all'[art. 208](#), del Dlgs. n. 285/92.

- che il gettito per l'esercizio 2021 è stato previsto *tenendo conto* dei predetti canoni;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione: i fitti attivi relativi all'anno 2020 risultano accertati per un ammontare complessivo di 39.839,60Euro.

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che non sono previste entrate per interessi attivi.

Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta voce di entrata, il Comune ha previsto, in relazione all'esercizio 2021 l'introito di utili provenienti dalle seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Alto Vicentino Ambiente SpA per € 3.884,64;
- 2) Impianti astico per € 3.635,00

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da Società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, di cui all'[art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/03](#) avente per oggetto "*Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4, della Legge n. 80/03*", come integrate dall'[art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04](#);

- che possano chiudere il consuntivo 2020 in sostanziale pareggio le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO
- 2) PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.
- 3) VIACQUA S.P.A.
- 4) IMPIANTI ASTICO

- che possano produrre perdite a chiusura dell'annualità 2020 le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) nessuna

Entro il 31/12/2020 il comune di Posina, quale socio fondatore, procederà a chiedere l'estinzione della fondazione Vivi la Val Posina.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI¹²

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per la triennalità 2021-2023:

- *ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10.*

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 e 6-ter del Dlgs. n. 165/01 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;*
- *tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale. In tal senso, il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede all'art. 33, comma 2: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti*

¹² Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".

parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

- tenendo conto, inoltre, che il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia; Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Il comune di Posina si trova, attualmente, nella fascia intermedia, come da risultanze delle tabelle successive

ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1	555.575,58	473.017,07	543.330,81	441.012,92	367.503,59	429.098,59	429.098,59
Titolo 2	128.845,84	117.806,35	77.035,27	69.609,25	177.370,20	70.977,71	70.977,71
Titolo 3	257.080,40	254.526,81	336.354,28	272.710,48	252.418,63	274.359,64	282.775,00
TOTALE ENTRATE	941.501,82	845.350,23	956.720,36	783.332,65	797.292,42	774.435,94	782.851,30
FCDE (assestato) 2018	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
FCDE (assestato) 2019		42.000,00	42.000,00	42.000,00			
FCDE (assestato) 2020			24.800,00	24.800,00	24.800,00		
FCDE (assestato) 2021				46.553,00	46.553,00	46.553,00	
Valore parziale	916.501,82	820.350,23	931.720,36				
		803.350,23	914.720,36	741.332,65			
			931.920,36	758.532,65	772.492,42		
				736.779,65	750.739,42	727.882,94	
			PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	
DENOMINATORE (MEDIA)			889.524,14	819.801,08	820.981,81	738.467,34	

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE				
	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	219.254,68	248.630,99	228.527,87	158.393,02
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	889.524,14	819.801,08	820.981,81	738.467,34
Percentuale	24,65%	30,33%	27,84%	21,45%

Teoricamente il comune di Posina potrebbe effettuare spese per il personale a tempo indeterminato. Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile, l'Ente non ha programmato l'eventuale assunzione di personale:

anno 2021

- 1 dipendente livello B3 per 3 mesi

anno 2022

- nessuna

anno 2023

- nessuna

Spesa personale flessibile	2018(consuntivo)	2019 (consuntivo)	2020 (asestato)	2021 (previsione)	2022 (previsione)	2023 (previsione)
Spese di personale a tempo determinato, in comando e collaborazioni	€ 21.218,78	€ 3.907,49	€ 2.640,00	€ 2.640,00	€ 5.640,00	€ 5.640,00
Limite vigente: spesa 2009	€ 22.067,00	€ 22.067,00	€ 22.067,00	€ 22.067,00	€ 22.067,00	€ 22.067,00

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del Dlgs. n. 165/01 e art. 91 del Tuel);
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/01);
- dimostrazione del rispetto dei vincoli del Pareggio di bilancio nell'anno precedente (Legge n. 208/15);
- avvenuta trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del Pareggio di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno (Legge n. 232/16);
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06 e art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/01);
- approvazione del Piano della *performance* unificato al Peg;
- comunicazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà articolo 1, comma 508, Legge n. 232/16;
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del Dl. n. 66/14);
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Dl. n. 113/16).

Per l'anno 2021 i Comuni, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato possono utilizzare la disciplina previsto dall' [art 3, comma 5, del Dl. n. 90/14](#), che consente di assumere entro i limiti del 100% della spesa relativa al personale della stessa tipologia cessato nell'anno precedente (2019), in caso di rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale.

L'ente non ha previsto assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2021/2023.

In materia di lavoro flessibile:

L'Ente *ha* tenuto conto delle disposizioni dell'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#)¹³, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
 - agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562, [dell'art. 1, della Legge n. 296/06](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ([art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14)¹⁴;
- *non ha* applicato la disposizione di favore dettata dall'[art. 11, comma 4-*quater*, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti¹⁵;
- *ha* tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#)¹⁶.

Inoltre,

- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica¹⁷;
- l'Ente *non ha* rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'[art. 33, del Dlgs. n. 165/01](#).

¹³ Tenendo presente che tali limiti – ai sensi [dell'art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 – non si applicano:
☞ con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti ([art. 3, comma 9, Dl. n. 90/14](#));

☞ agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'[art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

¹⁴ Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

¹⁵ A tali Enti, infatti, a decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'[art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06](#) non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

¹⁶ In base al quale le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui al medesimo [art. 34](#).

¹⁷ I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano tali processi sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/17, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Fermo restando il predetto tetto di spesa, i seguenti istituti non sono soggetti al rispetto del limite del suddetto art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17:

- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- le quote per incentivi funzioni tecniche *ex art.* 113, del Dlgs. n. 50/16 (Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 6/18);
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione (Corte dei Conti, Sezione Riunite n. 51/11);
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo (Circolare Mef-RgS. n. 19/17);
- le economie derivanti dall'attuazione dei Piani di razionalizzazione, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, ovvero all'attivazione di nuovi servizi (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Delibera n. 136/2017)

L'Organo di revisione dà atto, per il *personale non dirigente* del Comparto Funzioni Locali:

- che è stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l'anno 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'[art 23, Dlgs. n. 75/17](#) ai sensi del quale “*a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*”;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2019 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 5, lett. b), del Ccnl. 21 maggio 2018, sono legate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018, trovano adeguata giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
- che le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018, sono prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all'art. 68, comma 2, lett. da a) a f), con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- *non ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2020-2021-2022 per una quota limitata di dipendenti da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa e comunque sempre entro i limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa nel tempo vigente;
- *non ha* programmato progressioni verticali negli anni 2019-2020-2021.

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente *ha* tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12](#) (*“Legge di stabilità 2013”*), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#) secondo cui *“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”*
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'[art. 6, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'[art. 17, della Legge n. 124/15](#) (c.d. *“Legge Madia”*)], in base al quale: *“gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione”*.
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 14, comma 1, del Dl. n. 66/14](#), secondo cui non possono essere conferiti *“incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro”*.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- dall'[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/16](#);
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#);
- dall'[art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15](#) (*“Legge di stabilità 2016”*);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15](#) (*“Legge di stabilità 2016”*);

dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Contenimento delle spese¹⁸

Le previsioni per gli anni 2021, 2021 e 2022 rispettano i limiti disposti:

- Non sono previsti incarichi per consulenza, studio e ricerca. Sono previsti stanziamenti per incarichi professionali di collaborazione, come di seguito elencati:

Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2.574,00	2.574,00	2.574,00
INCARICO PER AFFIANCAMENTO NELLA GESTIONE CONTABILE	2.000,00	-	-
SPESE PER INCARICHI - UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI : D. Lgs 81/2008	-	-	-
COLLABORAZIONI E PRESTAZIONE PROFESSIONALI - SEGRETERIA	-	-	-

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2021-2023
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	6.500,00	80%	1.650,00	200,00

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni:
 - Non sono previste spese per sponsorizzazioni
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2021-2023
Missioni	0	50%	0	0

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), come risultante dalla seguente Tabella: non sono previsti Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture
- l'Ente *ha* comunicato in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario e pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le modalità di cui al [Dlgs. n. 33/13](#), il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

Con riferimento alle **spese di formazione**, limitate fino al 2019 dalle disposizioni di cui all'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), il comma 2 dell'[art. 57](#) 'Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali' del **DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 avente ad oggetto** Disposizioni urgenti

¹⁸ Per l'anno 2019, ai sensi dell'[art. 21-bis del Dl. n. 50/2017](#), convertito con Legge n. 96/17, agli Enti Locali e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2018 e che hanno rispettato nell'anno 2018 il saldo tra entrate finali e spese finali ex [art. 9 della Legge n. 243/12](#) non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

- [all'art. 6, commi 7, 8 \(fatta eccezione delle spese per mostre\), 9 e 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/10;
- [all'art. 27, comma 1, del Dl. n. 112/08](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08 (limite spesa 50% anno 2007 per la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134) ([GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019](#)), ha disposto che: “2. *A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2021-2023:

- *prevede* di ricorrere eventualmente, se necessario, ad anticipazioni di Tesoreria ed ha previsto in bilancio lo stanziamento annuo di € 3.400,00;
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accessi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *non ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#) e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:
 - Refezione scolastica
 - Gestione parcheggi
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015 e s.m.i., attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 2015, n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*";

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:

- *non ha previsto oneri straordinari*;

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che la consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL, in quanto è previsto in:

- € 6.275,43 per l'anno 2021, pari allo 0,87% delle spese correnti;

- € 6.275,43 per l'anno 2022, pari allo 0,85% delle spese correnti;
- € 6.275,43 per l'anno 2023, pari allo 0,849% delle spese correnti.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- si dà corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup ([art. 58, del DL. n. 112/08](#));

Non sono previste entrate per alienazioni.

Contributo per “permesso di costruire”

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito* la nuova regolamentazione, in vigore dal 2018, disposta dall'[art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/16](#), secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno *destinati esclusivamente e senza limiti temporali*:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Titolo II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 sono le seguenti

	Esercizio 2019 (rendiconto)	Esercizio 2020 (asestato)	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accertamento	94.615,00	21.012,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	94.615,00		-----	-----	-----

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21, del Dlgs. n. 50/16](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2021/2023):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli [art. 21, commi 8, 9](#) e [art. 216](#), comma 3, del Dlgs. n. 50/16;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui [all'art. 4, della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di ricorrere a professionisti esterni, le cui relative spese:
 - sono state previste* nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;
 - sono state incluse* nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
 - di non ricorrere*, per il finanziamento di quest'ultime spese, al “Fondo rotativo per la progettualità” presso la Cassa DD.PP. di cui [all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/95](#), e successive modificazioni;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000, è stata prevista la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto [dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00](#).

Riconosciuto che, oltre alle modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi previste dall'[art. 200 del Tuel](#), di seguito enucleate:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
- b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#);

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.3, [Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), ulteriori regole per finanziare la spesa di investimento negli esercizi successivi, in ossequio al disposto del già citato [punto c-bis\), dell'art. 200, del Tuel](#);

Occorre ora, tenuto conto del Prospetto degli equilibri allegato al proposto bilancio di previsione e degli eventuali Margini Correnti di bilancio previsti per gli esercizi 2021-2023, verificare quanto indicato nella Nota Integrativa, in particolare su quanto ivi esposto ai sensi della [lett. d\), comma 5, art. 11, del Dlgs. n. 118/11](#), in merito all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Dai riscontri effettuati risulta che:

- ✓ *tutte le spese di investimento* rappresentate sono imputate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018 (*ex art. 24 del Dlgs. n. 175/16*), effettuata in conformità al “Modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti” predisposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (come da Deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017);
- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni, sia in funzione di quanto previsto nell'art. 147, comma 2, lett. a) e b), del Tuel, sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall'art. 147-quinquies, del Tuel;
- l'Ente ha condotto il monitoraggio e controllo sui citati soggetti nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati (come delineato dalla Corte dei conti Veneto con Deliberazione n. 903/2012);

L'Organo di revisione riscontra che l'Ente ha posto le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, nonché dagli esiti della ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del Dlgs. n. 175/16, a base delle proprie previsioni di bilancio.

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/16, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il “divieto di soccorso finanziario” nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- *tengono conto* del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/13, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che il Comune, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati:

- *non ha* provveduto ad accantonare somme, in quanto ritenuto non necessario, in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) (art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13);
- *non ha* provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite (Missione 20 - “*Fondi e accantonamenti*”, Programma 3 - “*Altri Fondi*”, Titolo I) (art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/16) alcuna somma;

L'Organo di revisione attesta, altresì:

- che l'Ente controllante, giusta applicazione [dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, *non ha emanato* l'atto di indirizzo che definisce per ciascuna Azienda speciale o Istituzione specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo presente del settore in cui ciascuno dei citati soggetti opera. [In presenza di “*Aziende speciali e (...) Istituzioni che gestiscono Servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e le farmacie*”, l'Ente controllante non è tenuto all'emanazione dell'atto di indirizzo contenente criteri e modalità per dar corso alla riduzione del costo del lavoro degli stessi Organismi partecipati¹⁹ (per questi soggetti ad oggi è previsto soltanto l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente alla quantità di servizi erogati)];
- che l'Ente, visto [l'art. 19, commi 5, 6 e 7, del Dlgs. n. 175/16](#), ha *fissato*, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (oltre di quanto previsto dall'[art. 25](#) del citato Decreto) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, nonché del settore in cui ciascun soggetto opera;
- che al bilancio di previsione finanziario, giusta applicazione dell'[art. 172, comma 1, lettera a\), del Dlgs. n. 267/00](#), viene *allegato* l'elenco degli indirizzi *internet* di pubblicazione (anche) dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel “Gruppo amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al [Dlgs. n. 118/11](#), relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce [tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti *internet* indicati nell'elenco];
- che, in virtù dell'[art. 11, comma 5, lett. f\), h\) e i\), del Dlgs. n. 118/11](#), la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario *indica*:
 - l'elenco dei propri Enti ed Organismi strumentali con la precisazione che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito *internet* (fermo restando quanto previsto nel punto precedente); l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- che l'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Organismi partecipati.

L'Organo di revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del bilancio consolidato riferito all'anno 2019 dichiara che l'ente non è tenuto a redigerlo.

¹⁹ L'esonero non è previsto per le Aziende speciali multiservizi qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi è pari o inferiore al 50% del totale valore della produzione.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'[art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'[art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/00](#);
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'esaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'[art 172, comma 1, lett. d\), del Dlgs. n. 267/00](#), ha *consentito* di:
 - a) accertare che la Tabella è *conforme* – in termini di parametri - ai contenuti normativi del – tuttora vigente - [Dm. Interno 18 febbraio 2013](#) (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' [art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/00](#));
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2021-2023, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori “non deficitari”.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ' DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/11](#)).

CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITÀ'

L'Organo di revisione dà atto:

- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile

- del controllo di gestione
- della valutazione degli incaricati di Posizione Organizzativa
- della valutazione e del controllo strategico
- del controllo degli Organismi partecipati esterni
- del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*)²⁰;

➤ che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha intenzione di provvedere*:

- a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
- a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

In ragione di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente²¹:

- ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis, del Tuel;
- ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
- a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;
- ad adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10, al Dlgs. n.118/11;
 - l'elaborazione del bilancio consolidato;

²⁰ Controllo da effettuarsi soltanto dagli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti (art. 147, comma 3, del Tuel).

²¹ Valutare quali voci mantenere in coerenza con quanto in precedenza rilevato.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

L'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio FINANZIARIO dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale;

esplicito parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Addì 23-12-2020

L'Organo di revisione
Dott. Christian Victor Galotto
